



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Venezia

SEZIONE SECONDA

R.G. /2025

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Caterina Passarelli

Presidente

Dott.ssa Raffaella Marzocca

Consigliere

Dott.ssa Elena Garbo

Consigliere rel/est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. del ruolo generale dell'anno 2025 promossa con atto di citazione per revocazione ex art. 395 c.p.c.

da

, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di

Milano n.

R.E.A.: MI

, e per essa, giusta procura a rogito

del notaio Dott.ssa

Milano, rilasciata in data 20 luglio 2017,

Rep. (doc. 1), Racc.

, la sua procuratrice e special servicer

C.F. e registrazione al Registro delle Imprese di Verona n.

Partita IVA n°

parte attrice in revocazione

rappresentata e difesa dall'Avv.

giusta procura allegata all'atto di

citazione in revocazione

contro

(C.F. e

), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore,

e

parti convenute in revocazione



rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Alessio Orsini come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in revocazione

Oggetto: domanda di revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. /2025 pubbl. il 24/09/2025 (RG n. /2022)

CONCLUSIONI

Per parte attrice in revocazione:

Piaccia alla Corte di appello di Venezia,

Revocare ex art. 395, n.5 c.p.c. la Sentenza n. /2025 emessa in data 24.9.2025 all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. /2022 poiché contraria alla passata in giudicato Sentenza n. /2020 emessa in data 2.7.2020 dal Tribunale di Ferrara all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. /2017;

Per l'effetto, condannare in liquidazione e il sig. , in solido fra loro, al pagamento in favore di . della complessiva somma di € 281.940,07 oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dal dì del doyuto al saldo

Con vittoria di spese e compensi di tutte le precedenti fasi di giudizio, maggiorati del rimborso forfettario del 15%, oltre C.P.A. e I.V.A..

Per parte convenuta in revocazione:

“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:

In via principale:

rigettare l'avversa domanda di revocazione spiegata ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c.

In via di gradato subordine:

nella denegata ipotesi in cui l'avversa domanda di revocazione dovesse trovare accoglimento, rigettare in ogni caso la richiesta di pagamento in ragione dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo e di appello.

Con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione per revocazione ex art. 395, co. 1, n. 5 c.p.c.,
_____ ha chiesto la revocazione della sentenza nr. ____/2025 pronunciata
dalla Corte di Appello di Venezia di rigetto dell'appello proposto da
_____ avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo.

Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. ____/2022, aveva accolto l'opposizione al
decreto ingiuntivo nr. ____/2018 emesso, su richiesta di _____, nei
confronti di _____ (in allora non ancora in liquidazione) quale debitrice
principale e _____ quale garante, per il pagamento di euro 278.782,18 oltre
interessi e spese a titolo di saldo non pagato del contratto di mutuo fondiario stipulato
con _____ in data 7.12.2010.

Il Tribunale di Rovigo accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo
ritenendo fondato e assorbente il motivo afferente il difetto di prova della titolarità del
credito da parte di _____.

La Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, ritenendo non
provata l'inclusione del credito in quelli oggetto della cessione in blocco allegata come
titolo, reputando non concludente a tal fine la documentazione prodotta a sostegno a
fronte del fatto che nella Gazzetta Ufficiale dell'8.8.2017 erano stati pubblicati tre
avvisi di cessione in blocco (ad _____, a _____ e a _____) e la
documentazione non consentiva di ricondurre inequivocabilmente il credito nella
cessione a _____.

La domanda di revocazione si fonda sul contrasto di giudicato della predetta sentenza
con la sentenza nr. ____/2020 del Tribunale di Ferrara pronunciata a seguito di
opposizione all'esecuzione proposta da _____ in persona del legale
rappresentante _____ nell'ambito della procedura esecutiva avviata da
_____ in danno della _____ in forza del contratto di mutuo
fondiario stipulato in data 7.12.2010, rep. _____ e racc. _____ notaio dott. _____.

_____ di Ferrara (il medesimo posto a fondamento del credito di cui al decreto
ingiuntivo nr. ____/2018 revocato con la sentenza del Tribunale di Rovigo confermata
dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza di cui si chiede la revocazione).

A sostegno _____ evidenzia che in quel giudizio:



- era stata citata e, quale cessionaria, anche con socio unico, nei confronti della quale venivano formulate specifiche domande;

- si era costituita dichiarandosi titolare del credito in virtù di contratto di cessione in blocco;

- l'opponente aveva ripetutamente qualificato quale cessionaria del credito;

- il Tribunale di Ferrara aveva accolto l'opposizione sulla base dell'affermazione per cui il contratto di mutuo fondiario non poteva considerarsi titolo esecutivo, indicando quale parte convenuta e ascrivendo ad essa le attività processuali e le tesi confliggenti con quelle sostenute dall'opponente.

Sostiene, dunque, che la titolarità del credito deve ritenersi già definitivamente cristallizzata, giacchè, nella suddetta sentenza, veniva qualificata come cessionaria del credito e il giudizio di opposizione all'esecuzione è volto ad accertare la titolarità della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e, quindi, la titolarità del diritto, che deve essere accertata al momento della pronuncia di merito sulla domanda.

2. Si sono costituiti e chiedendo il rigetto della revocazione, evidenziando:

- la diversità delle parti, avanti il Tribunale di Ferrara solo e cui poi si era aggiunta nel giudizio avanti la Corte di Appello di Venezia anche; il Tribunale di Ferrara aveva deciso, nel merito ex art. 616 c.p.c., una opposizione spiegata ex art. 615 II° co. c.p.c. dalla sola - e non anche da - nei confronti dell'azione esecutiva, promossa con atto di pignoramento notificato dalla e non, quindi, dalla

- la diversità di petitum e causa petendi, attesa la natura squisitamente processuale della pronuncia adottata dal Tribunale di Ferrara avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata: il Tribunale di Ferrara si è espressamente pronunciato solo sull'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e ciò perché, *"L'accertata inesistenza del diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata contro l'opponente in forza del contratto del 7*



dicembre 2010 comporta dunque che non si deve procedere all'esame delle domande subordinate proposte dalla società _____ in relazione alle quali peraltro l'attrice non ha indicato le somme oggetto della richiesta condanna subordinata e per le quali sarebbe stato necessario procedere all'espletamento di una c.t.u. contabile, che la stessa opponente ha però richiesto per il solo caso in cui non fosse stata accolta la propria domanda principale". Il Tribunale di Ferrara, quindi, ha deciso una questione di natura processuale inerente all'inidoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., mentre la sentenza della Corte di Appello di cui si chiede la revocazione ha avuto ad oggetto la questione di merito inerente l'appartenenza in capo a _____ del diritto di credito.

3. L'istanza di sospensione del termine per l'impugnazione ex art. 398 co. 4 c.p.c. è stata rigettata con ordinanza 19.11.2025.

La causa, chiamata all'udienza del 10.2.2026, è stata fissata per la rimessione in decisione all'udienza del 9.6.2026 con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

4. La domandata revocazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2841/2025 pubbl. il 24/09/2025 è infondata.

Ai sensi dell'art. 395 nr. 5 c.p.c. la sentenza può essere impugnata per revocazione se "è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione".

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico (Cass.Sez. III, 16/11/2022, n. 33733; Sez. II, 03/12/2021, n. 38230).

Nel caso di specie, non solo la sentenza del Tribunale di Ferrara è intervenuta tra parti parzialmente diverse, ma non contiene alcun accertamento sulla titolarità del credito in capo a Fino 2.

Nel giudizio avanti al Tribunale di Ferrara, avendo origine dall'opposizione



all'esecuzione promossa dalla sola [redacted] a seguito del pignoramento
eseguito sui beni della società, [redacted] non è mai stato parte di quel giudizio.
Né si può condividere la tesi di [redacted] dell'efficacia riflessa del giudicato anche nei
confronti del [redacted].

Al di là dei ristretti ambiti in cui può ritenersi operare l'efficacia riflessa del giudicato
(sul punto si rimanda a Cass. sez. trib., 19/03/2024, n. 7406 per un riepilogo dei diversi
orientamenti), è sufficiente evidenziare l'assenza del nesso di interdipendenza,
nell'accezione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, fondante la possibilità di
un'efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti terzi.

E, infatti, il giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Ferrara ha accertato unicamente
l'inidoneità del mutuo ipotecario condizionato a costituire titolo per l'esecuzione forzata
ex art. 474 c.p.c., mentre il giudizio svolto avanti il Tribunale di Rovigo ha avuto ad
oggetto la debenza dell'importo del mutuo e la validità della fideiussione prestata da
[redacted] (gli opposenti contestavano la titolarità del credito in capo a [redacted],
l'illegittimità della risoluzione del mutuo e della revoca del beneficio del termine,
l'usura delle pattuizioni economiche, la sussistenza di un controcredito,
l'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, l'illegittima capitalizzazione, la nullità
della fideiussione).

Il che esclude anche quella *"ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui
quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della
decisione emessa per prima"* che per la giurisprudenza di legittimità caratterizza
l'identità di petitum e causa petendi.

A ciò si aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto da [redacted], la sentenza del
Tribunale di Ferrara non contiene alcun accertamento della titolarità del credito in capo
a [redacted] in quanto, al di là della qualificazione nel corso del giudizio di [redacted] quale
cessionaria del credito, l'unico accertamento svolto dal Tribunale è stato quello relativo
alla idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e la conclusione è
stata nel senso dell'inidoneità.

Il Tribunale ha, infatti, concluso nel senso che *"non sussiste il diritto di procedere ad
esecuzione forzata contro l'attrice in forza del contratto di mutuo del 7 dicembre
2010"*.



L'accertamento dell'insussistenza in capo a del diritto di procedere ad esecuzione forzata per assenza di titolo idoneo non ha implicato alcuna valutazione sulla titolarità del credito, sicchè va esclusa anche la sussistenza di un possibile giudicato implicito, in quanto tale pronuncia non presuppone l'implicito riconoscimento della titolarità del credito (come si sarebbe semmai potuto sostenere nel caso in cui il Tribunale avesse accertato, invece, il diritto a procedere ad esecuzione forzata) ma anzi ne prescinde totalmente.

5. Le spese di lite devono essere poste a carico della attrice in revocazione risultata soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., sulla base del valore della causa individuato (scaglione da € 260.001 a € 520.000)

I compensi vengono determinati in base ai valori prossimi ai medi per la fase di studio e introduttiva e nei minimi per la fase istruttoria/trattazione (limitata alla discussione dell'istanza ex art. 398 c.p.c.) e decisionale, attesa la limitatezza della questione.

L'importo viene determinato pertanto in euro 12.000,00.

Il Difensore ha richiesto anche l'aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) che va considerato ma va anche applicata la riduzione prevista dall'art. 4 comma 4 in quanto la difesa delle due parti non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.

Va dunque applicato il criterio di calcolo secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *"in tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi"* (Cass.sez. trib., 30/07/2024, n.



21386; sez. III, 17/04/2024, n. 10367).

Il compenso finale viene quindi determinato in euro 10.920 (12.000-30%+30%), oltre accessori, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, sulla domanda di revocazione promossa da _____, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2841/2025 pubbl. il 24/09/2025 (RG n. 2307/2022) così provvede:

1. rigetta la domanda di revocazione;
2. condanna _____ al pagamento delle spese di lite sostenute da _____ IN LIQUIDAZIONE e _____, da liquidarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario nella somma complessiva di euro 10.920,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10.6.2026.

Il Consigliere estensore

Elena Garbo

Il Presidente

Caterina Passarelli

